

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 20\24

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

**NORME SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E
DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICHE-RICREATIVE
E SPORTIVE**

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 3 gennaio 2024

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Latini;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

NORME SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E
DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICHE -RICREATIVE
E SPORTIVE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tema delle concessioni demaniali marittime e da tempo oggetto di grande attenzione per tutte quelle attività imprenditoriali nel settore turistico ricreativo, in particolare degli operatori del turismo balneare, che costituisce un indotto fondamentale per l'economia del nostro Paese.

Da più parti si sottolinea che l'incidenza dell'applicazione della direttiva Bolkenstein, in Italia, determinerebbe un notevole impatto sociale ed economico al comparto, nonché potrebbe determinare una situazione di svantaggio nei confronti degli altri Stati membri dell'Unione europea diretti concorrenti nel campo del turismo internazionale.

Risulta pertanto necessaria una moratoria per l'Italia che a) consenta a Governo e Parlamento di approvare una normativa finalizzata a riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento europeo il sistema di rilascio delle concessioni demaniali; b) tenga conto della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le attività funzionali alla indizione di procedure di gara, nonché degli effetti che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori.

In sede di riordino della disciplina in questione si dovrà, poi, prendere in considerazione il tema degli indennizzi, prevedendo l'obbligo, per l'eventuale concessionario subentrante, di riconoscere a quello uscente un indennizzo pari all'intero valore aziendale e non solo del valore degli investimenti non ancora ammortizzati.

La presente proposta di legge mira a tutelare gli interessi economici e i diritti di chi finora ha investito in queste attività, prevedendo una protezione per coloro che hanno impegnato capitali in questo settore con la certezza di vedere valorizzati gli stessi in base alle normative vigenti all'epoca del

precedente contratto e dunque del legittimo affidamento.

La proposta di legge in questione, prevede un sistema a «doppio binario» consistente in una proroga fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali in essere, accompagnata dalla messa all'asta delle sole spiagge non ancora assegnate in base alla direttiva succitata.

In particolare, con l'articolo 1 si prevede che "continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2033 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistiche, ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Con l'articolo 2 si stabilisce che le nuove concessioni ed i rapporti di cui all'articolo 1 sono affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e la loro durata deve comunque garantire l'ammortamento degli investimenti materiali ed immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 1, è fissata dal Comune nella procedura di selezione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali per finalità turistiche, ricreative e sportive vigenti)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2033 le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistiche, ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.

Art. 2

(Durata delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. Le nuove concessioni ed i rapporti di cui all'articolo 1 sono affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e la loro durata deve comunque garantire l'ammortamento degli investimenti materiali ed immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti.

2. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 1, è fissata dal Comune nella procedura di selezione.